

Ministero dell'Istruzione



Istituto Comprensivo Statale
E. Falchetti - Apice



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Piazza della Sapienza – 82021 APICE (BN) - Tel.-fax- 0824-922063- C.M. - BNIC81700B
C.F. 92028910625 - Con sede staccata comune di Paduli (BN) Web - <https://www.icapice.edu.it>

Prot.n. 302 5/6

Apice, 11.01.2022

Ai Docenti

Alle Famiglie degli alunni

Al DSGA

Al personale Ata

Al Sito

Alla Bacheca

Agli Atti

E,p.c. Ai Sigg. Sindaci di Apice e di Paduli

Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza

A seguito del Decreto del 10 gennaio 2022, con cui il Tar Campania ha sospeso in via cautelare l'ordinanza della Regione Campania dello scorso 8 gennaio 2022 e delle successive ordinanze disposte dai Sigg. Sindaci dei Comuni di Apice e di Paduli si comunica quanto segue :

Per quanto concerne le scuole del Comune di Apice le lezioni in presenza riprenderanno dal prossimo giovedì 13 gennaio 2022. Le lezioni da remoto saranno effettuate limitatamente alla giornata di martedì 11 gennaio in quanto il prossimo mercoledì 12 gennaio tutti gli alunni della scuola dell'infanzia , primaria e secondaria di I grado parteciperanno allo screening organizzato dal Comune ,che sarà effettuato in modalità drive – in, presso il centro di protezione civile di via dell'Equità.

Per quanto riguarda le scuole del Comune di Paduli le attività in presenza riprenderanno dal prossimo lunedì 17 gennaio 2022, le lezioni da remoto pertanto continueranno fino alla giornata di sabato 15 gennaio 2022. Anche per questi alunni sono state pianificate da parte del Comune due giornate di screening specificamente per i giorni 13 e 14 gennaio.

Per quanto concerne le attività in presenze organizzate per gli alunni d.a , esse si svolgeranno per le scuole di Apice limitatamente alla giornata di martedì 11 gennaio , per le scuole di Paduli fino alla giornata di sabato 15 gennaio 2022 in base agli orari concordati dai docenti di sostegno con le famiglie degli alunni.

Si coglie l'occasione per invitare i sigg. genitori a partecipare massicciamente alle iniziative di screening promosse dalle amministrazioni comunali al fine di consentire un avvio in sicurezza delle attività didattiche in presenza.

Si allegano alle presente :

Decreto del Tar Campania

Ordinanza del Comune di Paduli

Ordinanza del Comune di Apice



Il Dirigente scolastico
Anna Signoriello



COMUNE DI APICE

Provincia di Benevento

Piazza della Ricostruzione, 1
82021 Apice (BN)

Tel.: 0824 92 17 11
Fax: 0824 92 17 42

Sito web: www.comune.apice.bn.it
E-mail: protocollo@pec.comune.apice.bn.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 1 DEL 10-01-2022

Registro Generale n. 1

ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL 10-01-2022

11
264 1/4
Ufficio: SINDACO

**Oggetto: PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. Ulteriori misure precauzionali e
preventive urgenti volte al contenimento del contagio: SOSPENSIONE
TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA di
tutta la scuola dell'infanzia, elementari e medie di Apice per i giorni 11 e 12
gennaio 2022**

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di gennaio, il Sindaco **Pepe Angelo**,

VISTO:

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/02/2020 N.2180 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019";
- il DPCM 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del citato decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6";
- il DPCM 8 marzo 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono stese all'intero territorio nazionale;
- il DPCM 11 marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio nazionale;
- i successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri del 01 - 04 - 08 - 11 - 25 marzo 2020 e 10 - 26 aprile 2020 contenenti: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale”;

- il decreto—legge 30 luglio, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid - 19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, e del decreto-legge 16 maggio 2020. n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198.
- il DPCM 7 settembre 2020 nel quale agli artt. 1 e 2 si legge: 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Le misure di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino all'esito del tampone. Salvo quanto previsto dal comma 4;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021.
- I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, 3 dicembre 2020
- Il decreto Legge del 14 gennaio 2021 n.2;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;
- Il Decreto legge n. 51 del 15.12 2021 che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica. Restano in vigore altresì le norme relative all'impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato. Il decreto stabilisce, infine, l'estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.
- Le Ordinanze vigenti al 31 .12.2021 del Ministro della Salute;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania vigenti alla data del 31.12.2021;
- l'art. 50 del D.lgs. 267/2000

RICHIAMATI:

- Il D.lgs. n. 1/2018 Codice di Protezione Civile;
- il DPCM 7 settembre 2020;
- il DPCM del 18/10/2020;
- il DPCM del 3 /12/2020;
- il DPCM del 14/01/2021;
- Il Decreto legge n. 51 del 15.12 2021;
- Le Ordinanze vigenti al 31 .12.2021 del Ministro della Salute;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania vigenti alla data del 31.12.2021;
- l'art. 50, commi 5 e 6, del D.lgs. 267/00;
- l'Ordinanza sindacale straordinaria n.1/2020 di attivazione del C.O.C.;
- le ordinanze sindacali emanati relative al contenimento della diffusione del contagio sul territorio;

RILEVATO

- Che, la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

CONSIDERATO

- Che, appare opportuno verificare, per quanto di propria competenza, le disposizioni contenute in detti provvedimenti, integrandole per quanto all'occorrenza in riferimento alle peculiarità comunali; a fronte dell'attuale situazione consolidata in relazione al COVID-19,
- che, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, la massima tutela del bene primario della salute pubblica;
- che, il Sindaco è autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art.50 del D.lgs. n.267/2000, nonché autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'art.3 del D.lgs. n.1/2018;

DATO ATTO:

- Che negli ultimi giorni ci sono stati ulteriori incrementi di casi positivi sull'intero territorio comunale fuori dal normale sviluppo dell'andamento epidemiologico locale;

SENTITO:

- per le vie brevi Il Centro Operativo Comunale;
- Il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Falcetti;

RITENUTO:

- necessario, nell'ambito del principio di massima precauzione per la salute pubblica, adottare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, autonomo provvedimento sindacale;
- di pianificare uno screening, con test antigenici previo tampone nasale, degli alunni dell'intera popolazione scolastica precisamente la scuola dell'infanzia, le classi elementari e medie già definito per il giorno 12 gennaio a partire dalle 8,30 fino ad esaurimento in modalità Drive-in presso il centro di protezione civile comunale sito in via dell'equità;

Per i motivi sopra esposti di estrema necessità ed urgenza di contenere il rischio contagio emana la seguente

ORDINANZA

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania e in particolare sul territorio del Comune di Apice:

- 1- **con decorrenza immediata sono sospese temporaneamente, esclusivamente per consentire un avvio in sicurezza previa acquisizione degli esiti conseguenti allo screening dell'intera popolazione scolastica, le attività didattiche in presenza di tutta la scuola dell'infanzia, elementari e medie per i giorni 11 e 12 gennaio 2022;**
- 1- **la sospensione della Didattica a distanza per il giorno 12 per consentire lo svolgimento dello screening;**
- 2- **Si invita la Dirigente Scolastica a fornire presso il centro di protezione civile gli elenchi aggiornati degli allievi delle predette classi;**
- 3- **Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 nonché le disposizioni degli ulteriori provvedimenti, statali e regionali, vigenti alla data del presente provvedimento.**
- 4- **I soggetti competenti assicurano il rispetto della presente ordinanza.**

La presente ordinanza è trasmessa

- a. alla Regione Campania, Dipartimento di Protezione Civile,
- b. all'Ufficio Territoriale del Governo/Prefettura di Benevento,

Ordinanza COVID-19 n.1 del 10-01-2022 COMUNE DI APICE

- c. alla Provincia di Benevento,
- d. al Comando Vigli del Fuoco,
- e. al Dirigente Scolastico dell'Istituto "E. Falcetti" di Apice;
- f. alla polizia municipale di Apice
- g. al Comando Stazione Carabinieri
- h. al Commissariato di P.S.
- i. all'azienda Consortile B2
- j. all'ASL di Benevento
- k. ai referenti delle funzioni del COC
- l. ai comuni confinanti:
Buonalbergo; Montecalvo Irpino; Ariano Irpino; Melito Irpino; Bonito;
Venticano; Calvi; San Giorgio del Sannio; Paduli; Sant'Arcangelo
Trimonte

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Pepe Angelo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-01-2022 al 25-01-2022 n. 12.

Apice, 10-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

Copia conforme all'originale.

Apice,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Comune di Paduli

Provincia di Benevento

Viale Libertà 6

tel 0824 928019

fax 0824 928129

E-mail:

protocollo@pec.comune.paduli.bn.it

11 Gen

268

1/4

COMUNE DI PADULI
Provincia Benevento

Sindaco

Prot.

Prot. 0000171 del 10-01-2022 Ore 19:14:
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente n. 03/2022. Misure di
prevenzione volte al contenimento del rischio contagio da covid
e sospensione delle lezioni in presenza nelle Scuole di ogni ordine
e grado dal 11.01.2022 al 15.01.2022.

Paduli li 10.01.2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.03/2022. MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID – 19. SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DAL 11.01.2022 AL 15.01.2022.

IL SINDACO

- Dato atto dello stato di emergenza relativo al rischio di contagio da COVID – 19, sussistente in tutto il territorio nazionale ed in particolare nella regione Campania;
- Richiamati i D.L. i D.P.C.M. e le Ordinanze Regionali Vigenti in materia;
- Viste le "indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";
- Considerato che da verifica effettuata sul sistema Sinfonia Campania il numero dei contagi in Paduli è passato dai 64 del giorno 31 dicembre 2021 ai 92 con 3 decessi negli ultimi 10 giorni;
- Visti l'importanza sociale della scuola con didattica in presenza e la necessità di assicurare un rientro in sicurezza degli studenti;
- Visto che solo nelle ultime ore sono state dettate le indicazioni ministeriali in merito alla riapertura delle scuole in presenza ma ancora non sono state chiarite concretamente le modalità di applicazione e gli organi deputati alla loro esecuzione, non ultimo, lo screening agli studenti;
- Vista la propria ordinanza n.01/2022 con la quale si disponeva la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal 10.01.2022 al 15.01.2022 al fine di adottare ulteriori misure atte a garantire il rientro in sicurezza degli studenti alla didattica in presenza quali: screening gratuito di tutta la popolazione scolastica, ampliamento del servizio di trasporto scolastico con l'utilizzo di un ulteriore scuolabus al fine di aumentare il distanziamento dei passeggeri, sanificazione di tutti i plessi scolastici;
- Considerato che la precitata ordinanza n.01/2022 è stata revocata nella mattinata odierna per sopraggiunta ordinanza del Presidente della Regione Campania n.01 del 07/01/2020;
- Visto il Decreto del TAR Napoli pubblicato nel pomeriggio del 10/01/2022 che ha sospeso l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n.01 del 07.01.2022;
- Dato atto che lo screening per tutti gli studenti ed il personale scolastico di Paduli è stato organizzato per i giorni giovedì/venerdì 13 e 14 gennaio 2022 con i risultati definitivi che perverranno entro il giorno sabato 15.01.2022;
- Valutata la situazione contingibile e urgente e ritenuto dover disporre la sospensione delle attività in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Paduli dal giorno martedì 11.01.2022 al giorno sabato 15.01.2022, garantendo la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- Visto l'art.50 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

- **LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IN PRESENZA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI PADULI DAL GIORNO MARTEDI' 11.01.2022 AL GIORNO SABATO 15.01.2022. RESTA SEMPRE GARANTITA LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ATTIVITÀ IN PRESENZA QUALORA SIA NECESSARIO L'USO DI LABORATORI O PER MANTENERE UNA RELAZIONE EDUCATIVA CHE REALIZZI L'EFFETTIVA INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.**
- **Agli uffici comunali competenti di disporre per la sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti scolastici.**

DISPONE

- Di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio digitale e dare notizia sul sito istituzionale del Comune di Paduli.
- Di inviare copia della presente alla Prefettura di Benevento, all'Istituto Comprensivo E. Falcetti, al Comando Stazione Carabinieri Paduli, al Comando Polizia Municipale, ai Responsabili Settori Comune di Paduli;
- Avverso la presente è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. competente o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dalla Casa Comunale li 10/01/2022.



Sindaco
Domenico Vessichelli

COMUNE DI PADULI
17
SI DICHIARA
PUBBLICATA
COMUNE DI PADULI 05

STATO
LIBERTO
10.01.2022 AL 15.01.2022
P. 1


sospensione dell'esecutività dell'ordinanza regionale impugnata

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA (direzione-campania@istruzione.it)

RICEVUTO il 10/01/2022
20:52:40


A: Elenco scuole della Campania (scuole-campania@istruzione.it)
cc: Perrella Fabrizio (fabrizio.perrella.na@istruzione.it), Franzese1 Luisa (luisa.franzese1@istruzione.it)
ccnbnic81700b@istruzione.it

Si rimette l'allegato decreto con cui il Tar Campania ha sospeso in via cautelare l'ordinanza della Regione Campania.
Per effetto di detta sospensione dovranno essere riavviate con immediatezza le attività didattiche.



Publicato il 10/01/2022

N.00020 2022 REG.PROV.CAU.
N. 00100/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 100 del 2022, proposto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

contro

Regione Campania, Presidente Regione Campania, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Djanco S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ad opponendum:

Associazione Regionale dei Comuni della Campania – Anci Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7 gennaio 2022, con oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell'ampia diffusione della variante omicron sul territorio regionale", nella parte in cui stabilisce che, fino al 29 gennaio 2022, "è disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con istanza accessiva al ricorso depositato in data 9 gennaio 2022;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum della Django s.r.l.;

Visto l'atto di intervento ad opponendum della ANCI Campania;

Considerato che a tutt'ora la Regione Campania, investita di analoghi ricorsi in trattazione cautelare monocratica in data odierna, non ha ritenuto di costituirsi nel presente contenzioso;

Considerato che la ricorrente in epigrafe impugna l'ordinanza sopra indicata, chiedendone la sospensione dell'esecutività in via cautelare monocratica, nella parte in cui dispone la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi

per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in tutte le scuole della Regione Campania fino al 29 gennaio 2022;

Visto il proprio decreto n. 19/2022, reso in subjecta materia, e ritenuto di doverne confermare gli esiti come segue;

Considerato che l'ordinanza impugnata, richiamando espressamente il disposto di cui al d.l. 25 marzo 2020, n. 19, conv. in L. 22 maggio 2020, n. 35 e s.m.i., in ragione della estrema contagiosità della nuova variante denominata "omicron", intenderebbe "contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19", sul presupposto della sua astratta ammissibilità, legittimità e riconducibilità al genus delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute, mediante le quali sarebbe possibile individuare misure più restrittive rispetto a quelle assunte a livello generale in presenza di accertato aggravamento del rischio sanitario;

Considerato che i presupposti fattuali che giustificerebbero la misura assunta sono individuati, nell'ordinanza impugnata:

a) nell'aumento del dato (aggiornato al 28.12.2021, giusta report di Monitoraggio n. 85) relativo al valore Rt, pari a 1,2, "rispetto alle precedenti rilevazioni di cui al report n. 84 della settimana precedente";

b) nella necessità, rappresentata nello stesso report n. 85, alla luce della elevata incidenza e della circolazione della variante "omicron" di SARS-Cov-2, del "rigoroso rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive, ed in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani" e, in generale, della riduzione delle "occasioni di contatto ed evitando in particolare situazioni di assembramento", oltre a una più elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, anche quella 5-11 anni, al completamento dei cicli di vaccinazione e al mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie

- indicate della disposizioni ministeriali, quali “strumenti necessari a contenere l’impatto dell’epidemia anche sostenuta da varianti emergenti”;
- c) nell’ulteriore peggioramento del dato sui contagi attestato dal successivo report n. 86 (periodo di riferimento 27/12-2/1/2022) su scala nazionale, determinante, tra l’altro, “segnali plurimi di allerta a livello regionale nelle attività di sorveglianza e indagine dei contatti che porta in numerose regioni il non raggiungimento della qualità minima dei dati sufficiente alla valutazione del rischio e la conseguente classificazione a rischio non valutabile che equivale a rischio alto”;
- d) nelle risultanze della seduta della Cabina di regia del Ministero della Salute in data 7 gennaio 2022, che classifica dieci regioni, tra cui la Campania, a rischio alto (o tale equiparabile, in quanto non valutabile) di una epidemia non controllata e non gestibile; in particolare la Campania presenterebbe “una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 4”;
- e) nella massiva richiesta di molti dirigenti scolastici di sospendere le attività didattiche in presenza stante l’impossibilità, per le ASL, di garantire la sorveglianza sanitaria e i tracciamenti previsti dalla normativa e in ragione di plurime criticità segnalate in relazione alla concreta applicabilità (e complessiva ragionevolezza) delle misure apprestate a livello centrale (effettuazione obbligatoria dei tamponi, uso delle mascherine FFP2, acquisizione dei dati circa lo stato vaccinale degli alunni, sanificazione delle aule in assenza di adeguati dispositivi);
- f) nella richiesta del Presidente di ANCI Campania, del pari volta a richiedere la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza per accelerare la campagna vaccinale sui minori e per attivare “uno screening serio sulle fasce d’età scolastica”;
- g) nell’aumento dei ricoveri nella fascia pediatrica per pazienti Sars - Covid positivi sintomatici con età inferiore ai 10 anni e del dato relativo all’occupazione di posti letto in terapia intensiva e in area medica, con conseguente probabile saturazione nei prossimi trenta giorni;
- h) nella rappresentata impossibilità di “assicurare il rispetto delle disposizioni

introdotte dal Governo con il preannunciato decreto-legge del 5 gennaio 2022, fondato sull'autosorveglianza e sugli screening”;

i) nella già intervenuta sospensione, a far data dal 10 gennaio 2022 a fino a nuova espressa disposizione, dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture sanitarie pubbliche, se non per i ricoveri con carattere d'urgenza non differibili provenienti del Pronto soccorso e per trasferimento da altri ospedali, con le limitate eccezioni previste (ricoveri per pazienti oncologici, oncoematologici, ecc.), e delle attività di specialistica ambulatoriale se non urgenti o indifferibili;

l) nella richiesta, non ancora esitata, proveniente dalla Conferenza delle Regioni e rivolta al Governo, di una complessiva rivalutazione della situazione, previo parere del comitato tecnico scientifico, circa l'introduzione dell'obbligo vaccinale, dell'estensione dell'utilizzo del green pass rafforzato, e, specificamente, circa l'effettiva ricaduta della riapertura delle scuole, anche incidente sugli altri contesti (trasporti) con la individuazione di misure in grado finalmente di contrastare efficacemente l'effetto della detta riapertura;

Considerato che, sui presupposti fattuali sopra sintetizzati, l'ordinanza, in via contingibile e urgente, disponeva dunque la sospensione delle attività didattiche in presenza al fine di “scongiurare il collasso del sistema sanitario regionale”, paventato dalla già disposta sospensione di plurime attività di ricovero ed ambulatoriali, e ravvisata la ricorrenza di “circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”, che, ai sensi del d.l. 6 agosto 2021, n.111, consentirebbero eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche anche nelle regioni non collocate in “zona rossa” e stante la asserita impossibilità di garantire il rispetto delle misure previste dalle disposizioni statali “di cui al preannunciato decreto-legge del 5 gennaio 2022” per la ripresa delle attività scolastiche in presenza;

Considerato che il D.L. 7 gennaio 2022 n.1 (“Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione primaria"), pubblicato in G.U. 7 gennaio 2022, n.4, in sostanziale concomitanza con l'ordinanza impugnata, sul presupposto della "straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica" e di "rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus", ha dettato disposizioni uniformi per tutto il territorio nazionale nei settori contemplati (tra l'altro accogliendo talune delle istanze veicolate nella Conferenza Stato-Regioni), imponendo, per quanto rileva, l'estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni, salve le eccezioni ivi previste (art. 1); l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (art. 2); l'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. Green pass), tra l'altro, per l'accesso ai servizi alla persona ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, con le eccezioni ivi previste (art. 3), e, per quanto specificamente rileva, individuando, all'art. 4, puntualmente, la disciplina per la "gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo" (e, segnatamente: sospensione delle lezioni in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe per una durata di dieci giorni per le scuole dell'infanzia; sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare in presenza di un caso di positività nella classe nella scuola primarie; didattica a distanza per la durata di dieci giorni in presenza di "almeno due casi di positività nella classe", ecc.); e predisponendo, altresì, "misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID 19 nella popolazione scolastica" (art. 5);

Considerato che le dettagliate misure attuano, specificano e ampliano quanto già disposto dall'art. 1 del D.L. 6.8.2021, n.111 ("Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-Covid nelle

istituzioni educative, scolastiche e universitarie”), convertito con modificazioni con L. 24 settembre 2021, n. 133, di cui non è ultroneo richiamare testualmente il primo comma alla stregua del quale “nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia (...) e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza” (art. 1, comma 1); ciò non senza individuare, al secondo comma, misure per prevenire il contagio espressamente finalizzate a “consentire lo svolgimento in presenza” dei servizi e delle attività didattiche e scolastiche in questione; misure, come sopra detto, specificate e ampliate con il nuovo d.l. 7 gennaio 2022;

Considerato che la dettagliata normativa in discorso, di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di “prevenire il contagio” e di garantire, nel contempo, il loro espletamento “in presenza”, il che esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura “contingibile”, presuppongono che non sia possibile individuare una diversa “regola” della concreta fattispecie, regola, invece, effettivamente, come visto, già esistente, allo stato, in diritto positivo; gioverà sul punto ricordare che le ordinanze emergenziali si giustificano nell’ordinamento, e si fanno legge nel caso concreto, solo ove ricorra, oltre all’urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e l’abbia regolata; il che non è nel caso all’esame, ove, in via d’urgenza (mediante la fonte normativa primaria del decreto-legge), si è tenuto conto dell’emergenza specifica e si è disciplinato partitamente il settore di attività, preservandolo e garantendone la continuità di esercizio, stante la scelta politico-valoriale pure in detto decreto-legge esplicitata, con l’individuazione delle

specifiche modalità del detto esercizio, proprio nel caso preso in considerazione dall'ordinanza impugnata, ossia la permanenza dello stato di emergenza con i suoi connessi e del tutto prevedibili precipitati fattuali (eventuale aumento dei contagi, inevitabile stress-test imposto alle strutture sanitarie, sofferenza del sistema trasportistico);

Considerato che, per quanto sopra detto, non residua spazio alcuno per disciplinare diversamente l'attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto interamente e minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario, tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell'interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori (concretati in diritti e interessi dei soggetti dell'ordinamento) è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera ad esso rimessa e insindacabile dal giudice se non nella forma dell'incidente di costituzionalità, i cui presupposti non sembrano, nella specie, ricorrere;

Considerato che il diverso opinamento di altra Autorità che, del tutto legittimamente, manifestasse la non condivisibilità, politica e/o giuridica o finanche di complessiva ragionevolezza, dell'intervento legislativo operato non potrebbe giammai essere contestata con provvedimenti amministrativi evidentemente distonici rispetto a detta scelta del legislatore nazionale, giacché pretenderebbe inammissibilmente di individuare un diverso livello di tutela e un diverso punto di equilibrio dei valori in gioco rispetto al legislatore sposando istanze, variamente articolate e peraltro pure variamente condivise, stante la evidente conflittualità esistente in materia, provenienti da settori dell'amministrazione pubblica, dalla società civile e da parti sociali, tuttavia valutate recessive rispetto alla scelta, ripetesi di rango primario, di privilegiare, sempre e comunque - ben vero allo stato e salve ulteriori eventuali misure che il legislatore ritenesse di adottare anche in considerazione dell'intervenuta acquisizione di nuovi elementi e anche per il tramite dei soggetti pubblici con cui istituzionalmente deve, o ritiene di dover,

interloquire - la modalità di didattica in presenza, nel rispetto delle prescrizioni, cautele e disposizioni operative comunque fissate, la cui concreta applicazione, oggettivamente – deve riconoscersi - non agevole e senz'altro gravosa, incombe certo sugli operatori pubblici all'uopo investiti ma che impone, anche e soprattutto, la leale e fattiva cooperazione degli amministrati;

Considerato, dunque, come non possa mantenersi l'efficacia di un provvedimento amministrativo palesemente contrastante rispetto alle scelte, politiche, operate a livello di legislazione primaria, peraltro incidente, in maniera così evidentemente impattante sui livelli uniformi (a livello nazionale) di fruizione di servizi pubblici tra i quali quello scolastico;

Considerato, sotto ulteriori profili:

che neppure risulta che la regione Campania sia classificata tra le “zone rosse” e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico e che il solo dato dell'aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica (nei confronti della quale, peraltro, come detto operano le vigenti disposizioni precauzionali in caso di accertata o sospetta positività) e peraltro neppure certo (posto che se ne lamenta al contrario l'incertezza derivante dall'incompleto tracciamento) e la sola mera possibilità dell'insorgenza di “gravi rischi”, predicata in termini di eventualità, non radicano (né radicherebbero) per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, che, in astratto, potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale, a tacer d'altro perché già considerati, e ampiamente, dal legislatore nazionale; che non risulta peraltro alcun “focolaio” né alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa;

che la misura sospensiva assunta a livello generale neppure sembra sottendere una compiuta valutazione di “adeguatezza e proporzionalità”, non facendosi alcun riferimento, nel provvedimento impugnato, alle contrapposte posizioni soggettive di diritto (all'istruzione, nella sua più ampia estensione, anche formativa della

personalità dei minori), anche tenuto conto del sacrificio finora a quelle imposto dalla pregressa prolungata limitazione della didattica né all'impossibilità di bilanciarle, in maniera appunto "adeguata e proporzionata", con l'evidenziata tutela prioritaria dell'interesse pubblico alla salute collettiva;

che è dubbia anche l'idoneità della misura disposta, tenuto conto della prolungata chiusura connessa alle festività natalizie, che non ha, tuttavia, evitato l'aumento registrato dei contagi;

che, a ulteriore sostegno della complessiva non ragionevolezza della misura, non risulta siano state assunte misure restrittive di altre attività, il che riporta alla omessa considerazione dell'assoluta necessità della generalizzata misura restrittiva, incidente, allo stato e nonostante la dichiarata esigenza di tutela collettiva, sulla sola frequenza scolastica rispetto alla quale, difformemente dalle scelte legislative, è stata privilegiata l'opzione "zero";

che le rappresentate difficoltà del sistema sanitario regionale, lungi dal giustificare l'adozione della misura sospensiva, dimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di "collasso" anche sul sistema dei trasporti; con la conseguente confermata impossibilità di qualificare "contingibile" una misura dichiaratamente volta ad evitare un pericolo ampiamente prevedibile solo a voler considerare il recente passato;

Considerato che la impossibilità di attendere la trattazione dell'istanza in sede collegiale senza che nelle more vengano compromesse le situazioni soggettive involte, incidenti anche su diritti fondamentali (diritto all'istruzione con modalità idonee a garantire la formazione globale dei minori), tenuto conto della temporaneità della misura, comunque di durata non irrilevante e in astratto pure prorogabile, radica i presupposti, di estrema gravità e urgenza, per la concessione della invocata tutela cautelare;

Ritenuto, per quanto sopra precede, che debba accogliersi l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospendersi l'esecutività dell'impugnata ordinanza, con l'immediato

ripristino delle modalità di prestazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici e didattici regolati dalla pertinente normativa emergenziale di rango primario;
Ritenuto di dover fissare la trattazione collegiale dell'istanza cautelare come in dispositivo nel rispetto dei termini a difesa previsti dal c.p.a.;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'esecutività dell'ordinanza regionale impugnata.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'8 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 10 gennaio 2022.

Il Presidente
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO